



# COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.38**

### OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA INCARICHI 2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **VENTOTTO**, del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **18:00**, nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
<b>BOCCARDO STEFANO</b>	Sì	<b>COSTANZO ANTONIO</b>	No - Giust.
<b>SPATRISANO ANTONIO</b>	Sì	<b>MELINO FIORENZO</b>	Sì
<b>LAMBERTO CHIARA</b>	Sì	<b>VETTORELLO ALESSANDRO</b>	No - Giust.
<b>FIUME TERESA</b>	Sì		
<b>ROLLE' MICHELE</b>	No - Giust.		
<b>LOMBINO NAZARENO</b>	Sì		
<b>DI TOMMASO GIOVANNI</b>	Sì		
<b>MAINA PIERO</b>	Sì		
<b>BONGIOVANNI DOMENICO</b>	Sì		
		Totale Presenti	9
		Totale Assenti	3

Assume la Presidenza **SPATRISANO ANTONIO**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. MATTIA Salvatore**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n° 44 del 21/09/2017 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto: **“APPROVAZIONE PROGRAMMA INCARICHI 2017”**

Relaziona l'Assessore Lamberto ricordando che, secondo quanto previsto dalla normativa susseguitasi a partire dalla legge finanziaria 2008, ci sono dei vincoli ai quali gli Enti Locali si devono attenere, per poter affidare incarichi per Consulenze relative a Studi e Ricerche a Enti esterni all'Amministrazione. Questo evidentemente in ottica di contenimento dei costi e di regolamentazione nell'assegnazione di tali incarichi. L'affidamento di tali incarichi può avvenire solo previa approvazione del programma da parte del Consiglio Comunale e in base al regolamento di organizzazione dell'ente, nei limiti di spesa previsti nel Bilancio di Previsione. Questo programma deve dare conto delle finalità di tali consulenze e dell'attinenza delle stesse con quanto previsto nel DUP. Possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consigliare, gli incarichi per attività istituzionali stabilite dalla legge, ma necessari per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati. Sono esclusi dal programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.). C'è un limite di spesa a cui fare riferimento, basato sul consuntivo 2009 e sul costo del personale del 2012. Informa quindi che la legge, per il 2017, ha consentito la possibilità di superare i vincoli di spesa del 2009 per gli enti che hanno approvato il consuntivo 2016 entro il termine previsto del 30 aprile e che hanno rispettato il vincolo di finanza pubblica (condizioni che si sono verificate per il Comune di Candiolo). L'Assessore informa inoltre che gli stessi benefici sono previsti per il 2018 in caso di approvazione del prossimo bilancio di previsione entro il 31 dicembre. Infine precisa che, escludendo gli incarichi per l'esecuzione di opere pubbliche e tutti quelli per cui non è necessario approvare lo specifico programma, la spesa prevista è di circa 3.500 euro.

Esaurita la discussione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Per quanto su indicato;

Richiamato il Vigente Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di Servizio e il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 9
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 9
VOTI FAVOREVOLI	N. 9

VOTI CONTRARI N. 0

ASTENUTI N. 0

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione n° 44 del 21/09/2017 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto: **“APPROVAZIONE PROGRAMMA INCARICHI 2017”**

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9

CONSIGLIERI VOTANTI N. 9

VOTI FAVOREVOLI N. 9

VOTI CONTRARI N. 0

ASTENUTI N.0

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 per ragioni di urgenza relativi alla rapida definizione del procedimento.



# COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

---

## **PROPOSTA N 44**

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

---

---

CANDIOLO, LI 21/09/2017

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PROGRAMMA INCARICHI 2017

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all’articolo 3, comma 55, ha disposto che “l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all’amministrazione, può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
- all’articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell’ente l’individuazione di limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

- all’articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;
- all’articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell’ente la fissazione del limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’affidamento degli incarichi;

Considerato che:

- il programma per l’affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento Unico di Programmazione (DUP) ovvero con altri atti di programmazione generale dell’ente;
- la previsione dell’affidamento degli incarichi di collaborazione nell’ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consigliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell’ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione relativo al triennio 2017/2019;

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2017/2019, approvato nella versione definitiva dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 31.01.2017;

Visto l’allegato programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e ritenuto conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’ente;

Richiamati infine:

- l’art. 6 comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010) che ha stabilito dei limiti per l’affidamento degli incarichi di consulenza e studio parametrati sull’ammontare di spesa sostenuta per le medesime finalità del 2009;

- l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), che ha introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all'anno 2012;

- l'art. 21 bis del decreto legge n. 50 del 2017 (convertito dalla legge n. 96 del 2017) ai sensi del quale:

*"1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:*

*a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;*

*b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

*2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243."*

Dato atto che si sono verificate per il 2017 le condizioni richieste dal cit. art. 21 bis, essendo stato approvato il rendiconto entro il termine del 30 aprile 2017 (deliberazione consiliare n. 15 del 28.04.2017), ed essendo stato rispettato il saldo di cui alla legge n. 243 del 2012 (come da certificazione agli atti);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato

#### SI PROPONE

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il triennio 2017/2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che:

– potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;

– sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.);

– l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

3. Di dare atto che la spesa prevista per il presente programma risulta già stanziata nel bilancio di previsione 2017/2019 al cap.140/8

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000 stante la necessità di dar corso al programma entro la fine dell'esercizio di competenza.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Firmato digitalmente  
SPATRISANO ANTONIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
Dott. MATTIA Salvatore

---

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**